

NEWSLETTER 3/2016

LO STRUMENTO DEL *TRUST*


Il *trust* è un ottimo strumento di pianificazione e protezione patrimoniale che si caratterizza per la sua poliedricità di utilizzo, che ha avuto origine nei Paesi di *common law*, dove ha trovato crescente diffusione.

In particolare nasce nell'Inghilterra medievale dall'esigenza, da parte dei cavalieri crociati in partenza per la Terra Santa, di affidare il proprio patrimonio ad un soggetto (nel quale si ripone la propria fiducia – da cui il nome *trust*), perchè lo conservi durante la propria assenza.

Il *trust* si configura, pertanto, come un rapporto fiduciario in forza del quale un soggetto (persona fisica o giuridica) gestisce un patrimonio di un terzo per uno scopo prefissato e vincolato che può essere quello di conservare il patrimonio per restituirlo ai destinatari finali, oppure per attribuire benefici a terzi.

L'istituto del *trust*, solitamente, prevede la presenza dei seguenti soggetti:

- 1) **disponente**: trasferisce i propri beni in *trust*;
- 2) **trustee**: diviene titolare dei beni in *trust*;
- 3) **beneficiario**: soggetto nei cui interessi i beni devono essere gestiti ed ai quali, presumibilmente, verranno trasmessi;
- 4) **guardiano**: soggetto che deve supervisionare l'attività del *trustee*.



Tale istituto ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell'Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364, la quale stabilisce che:

- i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
- i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto di questo;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme impostegli dalla legge.

Gli scopi devono essere leciti, non contrari ad ordine pubblico e meritevoli di tutela da parte dell'Ordinamento

Nonostante la ratifica della Convenzione l'Italia non ha ancora provveduto a dettare un'espressa disciplina dell'istituto, sicchè la Convenzione dell'Aja costituisce, a tuttora, la fonte a cui è necessario fare riferimento

per reperire indicazioni su requisiti minimi e caratteristiche essenziali, mentre come legge regolatrice del singolo *trust* occorrerà far riferimento a discipline estere.

Due sono gli atti tipicamente presenti in relazione ad un *trust*:

- istitutivo: l'atto che contiene le disposizioni che regolano i rapporti tra i soggetti del *trust* e la gestione del patrimonio segregato; □
 - dispositivo: l'atto con cui il disponente apporta i beni in *trust* ed è, generalmente, a titolo gratuito.
- Tali atti non devono essere necessariamente contestuali ma possono essere posti anche successivamente. L'effetto peculiare ottenibile attraverso il *trust* è la c.d. segregazione patrimoniale, in forza della quale i beni in *trust* non possono essere oggetto di pretese:
- da parte dei creditori del disponente;
 - da parte dei creditori personali del *trustee*;
 - da parte dei creditori dei beneficiari nei *trust* discrezionali. □

Inoltre tali beni non rientrano nel regime matrimoniale e successorio né nelle procedure fallimentari.

Pertanto il *trust*, in concreto, può esser utilizzato per realizzare la separazione tra beni aziendali e familiari, proteggere il patrimonio personale dall'attacco dei creditori, salvaguardare i beni dopo la separazione coniugale, preservare i beni di proprietà di soggetti incapaci, così come per gestire il passaggio generazionale dell'impresa, realizzare complesse operazioni commerciali, di pianificazione successoria o di pianificazione fiscale, soprattutto in ambito internazionale.

L'istituto, dopo i primi anni di studio e di adattamento del contesto normativo, sta oggi trovando una crescente diffusione, legata soprattutto a quel dato, il trasferimento della proprietà dei beni, che è in grado di rispondere alle più svariate esigenze di protezione e di pianificazione.

PENSIONATI GLOBETROTTERS

Secondo i dati Istat è in costante crescita il numero di pensionati che ha deciso di espatriare verso Paesi che offrono un costo della vita più basso rispetto a quello attuale italiano, pur garantendo una qualità di vita elevata e un livello competitivo di servizi (particolare attenzione è sempre dedicata alla sanità).

In verità la scelta vede favoriti i Paesi in grado di offrire un carico fiscale inferiore sulle pensioni.

Oltre ai Paesi della prima ora come la Tunisia, l'Egitto o il Marocco, oggi si sono affiancati diversi Paesi europei come le Gran Canarie o il Portogallo (ove le pensioni degli stranieri non vengono tassate per i primi dieci anni) e stanno emergendo sempre più Paesi sudamericani come Cuba o Costa Rica.

Per chi intenda optare per un trasferimento all'estero è, ad ogni modo, indispensabile verificare la singola disciplina convenzionale in materia fiscale e successoria del Paese selezionato (ove presente) oltre alla natura (privata/pubblica) della pensione percepita, al fine di poter porre in essere adeguate valutazioni.

FONDI PENSIONE: DEVOLUBILI A BENEFICIARI SPECIFICI

Alla luce del progressivo "impoverimento" degli assegni previdenziali obbligatori, sempre più persone si rivolgono a forme di previdenza integrativa. Appare allora utile approfondire come si atteggi la previdenza complementare con riferimento al decesso dell'aderente, sia che questo si verifichi in costanza di attività lavorativa, sia successivamente.

Nella prima ipotesi l'intera posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi del *de cuius* ovvero dai singoli beneficiari da questo individuati - che possono essere sia persone fisiche che enti giuridici.

I vantaggi offerti da queste forme di previdenza integrativa:

- la possibilità per l'aderente di poter determinare liberamente la quota spettante a ciascun beneficiario, a prescindere dal fatto che questo sia o meno erede;
- l'esclusione dall'imposta di successione delle prestazioni erogate.

In relazione alla fase di erogazione della rendita, l'aderente può alternativamente optare per una rendita reversibile, una rendita certa ovvero una rendita contro assicurata.

Nella rendita reversibile l'assicurato sceglie il beneficiario cui deve essere attribuita la rendita in caso di sua premorienza; alternativamente l'aderente può tutelarsi da una morte prematura prevedendo il pagamento di un predeterminato numero di rate di rendita da percepire negli anni futuri, prescindendo dall'effettivo percettore. La rendita contro assicurata, infine, garantisce che al momento del decesso dell'assicurato i beneficiari designati ricevano una somma pari alla differenza algebrica – ove questa sia positiva - tra il premio pagato e la somma delle rate sino a quel momento erogate.

LOCONTE & PARTNERS

Studio Legale e Tributario

Member of  **ASLA**
Associazione Studi Legali Associati

www.loconteandpartners.it



Solutions Capital Management Sim S.p.a

Via Maurizio Gonzaga, 3

20123 Milano (MI) – Italy

Phone: +39 02 00633300

Fax: + 39 02 006333099

Email: area_commerciale@scmsim.it

Web: www.scmsim.it